

BANCA D'ITALIA

Temi di discussione

del Servizio Studi

**Una stima dell'incidenza dell'imposizione diretta
sulle imprese negli anni ottanta**

di Alessandra Staderini



Numero 271 - Giugno 1996

Temi di discussione

del Servizio Studi

La serie "Temi di discussione" intende promuovere la circolazione, in versione provvisoria, di lavori prodotti all'interno della Banca d'Italia o presentati da economisti esterni nel corso di seminari presso l'Istituto, al fine di suscitare commenti critici e suggerimenti.

I lavori pubblicati nella serie riflettono esclusivamente le opinioni degli autori e non impegnano la responsabilità dell'Istituto.

Comitato di redazione:

MASSIMO ROCCAS, EUGENIO GAIOTTI, ANDREA GAVOSTO, DANIELA MONACELLI, DANIELE TERLIZZESE, ORESTE TRISTANI; SILIA MIGLIARUCCI (*segretaria*).

**Una stima dell'incidenza dell'imposizione diretta
sulle imprese negli anni ottanta**

di Alessandra Staderini

Numero 271 - Giugno 1996

UNA STIMA DELL'INCIDENZA DELL'IMPOSIZIONE DIRETTA SULLE IMPRESE NEGLI ANNI OTTANTA

di Alessandra Staderini (*)

Sommario

Le analisi empiriche sulla fiscalità delle imprese si occupano generalmente delle sole società di capitali, soggetti passivi dell'Irpeg, e finiscono in tal modo per lasciare fuori dal campo di indagine le piccole imprese, che assumono invece la forma della società di persone o dell'impresa individuale e come tali rientrano nel campo di applicazione dell'Irpef. Scopo del lavoro è di estendere l'analisi sulla fiscalità delle imprese anche a queste ultime. Per ciascuna categoria giuridica, vengono messi in evidenza alcuni aspetti, come il numero dei soggetti passivi dell'imposizione, il reddito medio dichiarato e l'incidenza delle imposte sul reddito, che consentono di fornire un quadro più completo della tassazione delle imprese nel nostro sistema fiscale. In particolare, viene elaborata una metodologia per il calcolo dell'aliquota media effettiva; ciò consente di misurare l'incidenza delle imposte sul reddito dichiarato riferita all'intera categoria, al fine di operare un confronto tra imprese sottoposte a trattamenti fiscali sostanzialmente diversi.

Indice

1. Introduzione	p. 7
2. Una panoramica delle imprese secondo i dati fiscali .	p. 9
2.1 Il numero delle imprese ripartite per categorie giuridiche	p. 9
2.2 Il reddito medio dichiarato e le politiche tributarie nei confronti delle piccole imprese: linee evolutive	p. 12
3. Un modello per il calcolo dell'incidenza	p. 18
3.1 Le imprese individuali e le società di persone ..	p. 23
3.2 Le società di capitali	p. 29
4. Analisi dei risultati	p. 30
4.1 Il livello dell'incidenza dell'imposizione diretta	p. 30
4.2 La dinamica dell'incidenza dell'imposizione diretta	p. 35
4.3 Un confronto tra imprenditore individuale e lavoratore dipendente	p. 37
5. Conclusioni	p. 41
Tavole e grafici	p. 44
Appendice	p. 64
Riferimenti bibliografici	p. 70

(*) Banca d'Italia, Servizio Studi.

1. Introduzione¹

Nei lavori di tipo empirico, l'analisi della tassazione delle imprese si incentra solitamente sulle società di capitali, presumibilmente a causa delle difficoltà, implicite nella logica dell'imposizione di tipo personale, di individuare criteri per isolare all'interno dell'imposta pagata dalle persone fisiche la quota attribuibile alle singole categorie di reddito e quindi al reddito di impresa. Mentre, infatti, il reddito prodotto dalle società di capitali subisce l'imposizione in capo all'impresa e, pertanto, la relativa imposta è facilmente individuabile nei dati fiscali di tipo aggregato, il reddito prodotto dalle imprese individuali e dalle società di persone confluisce nel reddito complessivo dichiarato dalle persone fisiche e la relativa imposta non è immediatamente rinvenibile nei dati fiscali, in quanto si confonde nell'imposta complessiva pagata dalle persone sull'insieme dei loro redditi.

In questo lavoro l'analisi dell'imposizione sul reddito delle imprese viene estesa anche alle società di persone e alle imprese individuali; a tal fine vengono utilizzati i dati tratti dalle dichiarazioni dei redditi, pubblicati dal Ministero delle Finanze. Lo scopo del lavoro è duplice: da un lato fornire una panoramica delle imprese sotto il profilo fiscale, attraverso la ricostruzione del numero e del reddito

¹ I consigli di Vieri Ceriani sono risultati preziosi nella fase di impostazione del lavoro e stimolanti spunti critici sono venuti da Ernesto Longobardi. I colleghi della Direzione Finanza pubblica hanno letto e commentato precedenti stesure; i suggerimenti di Antonio Di Majo e di un anonimo referee hanno contribuito a migliorare la versione finale. Giuliana Maurizi e Paola Umaldi hanno prestato un'attenta assistenza editoriale. A tutti va il ringraziamento dell'autrice, che rimane l'unica responsabile delle opinioni espresse, senza alcun coinvolgimento dell'Istituto di appartenenza.

medio delle imprese appartenenti a ciascuna categoria giuridica. Dall'altro, stimare l'imposta sul reddito pagata in aggregato da ciascuna categoria nel corso degli anni ottanta. La ricostruzione dell'ammontare di imposta relativo al reddito di impresa, complessivamente considerato e non limitato alle società di capitali, consente di operare un confronto, in termini di incidenza sul reddito dichiarato (aliquota media effettiva), dell'imposizione subita dalle tre categorie giuridiche. Permette, inoltre, di valutare l'importanza relativa delle piccole imprese, tassate in ambito Irpef, sotto il profilo del gettito tributario.

L'aliquota media effettiva stimata coglie la sola imposizione subita dalle imprese. L'utilizzo delle informazioni desunte dalle dichiarazioni dei redditi, se è necessario per stimare l'imposta effettivamente pagata da ciascuna categoria, non rende possibile, nel caso delle società di capitali, l'integrazione dell'imposizione societaria con quella personale. Per questo motivo, l'analisi qui svolta considera la sola imposizione gravante sulle imprese. Ciò equivale ad adottare la logica della tassazione di tipo reale: le imprese vengono considerate come cespiti isolati, assumendo che il reddito da loro prodotto sia stato sottoposto a tassazione in capo all'impresa, anche nel caso di imprese individuali e di società di persone².

² Per non includere nell'analisi l'imposizione subita dalle persone fisiche proprietarie dell'impresa, la metodologia qui adottata si differenzia sostanzialmente da quella utilizzata in lavori analoghi, dove l'analisi comparata dell'incidenza delle imposte tra categorie giuridiche viene effettuata sulla base delle aliquote legali, anziché dei dati contabili desunti dalle dichiarazioni dei redditi. Si vedano, ad esempio, i lavori di Longobardi (1995) e di Razzano (1995) per una ricostruzione dell'incidenza del prelievo tributario e contributivo nei tre casi del lavoratore dipendente, dell'imprenditore individuale e del socio di una società di capitali.

Vale la pena di precisare sin d'ora che l'approccio seguito nella stima, consistente nella ricostruzione *ex post* del carico tributario sostenuto dalle sole imprese, condiziona l'interpretazione delle aliquote medie effettive ricostruite: esse non possono essere utilizzate per effettuare *ex ante* calcoli di convenienza fiscale relativa nella scelta della forma giuridica dell'impresa. Inoltre, tali misure non si prestano a considerazioni di tipo equitativo sulla ripartizione del carico tributario tra le varie categorie di imprese: criteri di equità, infatti, possono essere discussi in relazione agli individui e non invece ai soli cespiti produttivi, isolatamente considerati. Va infine rilevato che, per il fatto di misurare l'incidenza delle imposte in termini di reddito dichiarato, le aliquote medie effettive non risentono di tutti quei fenomeni (erosione, elusione, evasione) che procurano un divario tra reddito prodotto e reddito dichiarato.

2. Una panoramica delle imprese secondo i dati fiscali

2.1 Il numero delle imprese ripartite per categorie giuridiche

Nel lavoro sono state considerate tutte le imprese commerciali rilevate annualmente dall'anagrafe tributaria sulla base delle dichiarazioni dei redditi³. Risultano

³ Nell'ambito delle persone giuridiche che hanno presentato la dichiarazione dei redditi con il modello 760 sono state selezionate solo le società e gli enti commerciali. Con riferimento alle società di persone e alle persone fisiche, che hanno presentato rispettivamente il modello 750 e quello 740, sono state considerate solo quelle che hanno dichiarato reddito di impresa; sono state escluse, quindi, le società di persone che dichiarano redditi agrari, da fabbricati, da lavoro autonomo. Questo criterio ha portato alla selezione delle imprese commerciali, poiché la normativa tributaria considera reddito d'impresa sostanzialmente quello che deriva dall'esercizio di imprese commerciali, come definite dall'art. 2195 del

escluse, pertanto, la generalità delle imprese agricole che, come noto, fiscalmente non generano redditi di impresa salvo quelle di maggiori dimensioni, nel caso svolgano attività di allevamento o di trasformazione di prodotti agricoli. Risultano allo stesso modo esclusi i redditi di lavoro autonomo che derivano dall'esercizio di arti o professioni.

Nella tavola 1 viene riportata la distribuzione delle imprese tra le diverse forme giuridiche. Secondo l'anagrafe tributaria, nel 1991 le società di capitali ammontano a 526.500, le società di persone che dichiarano redditi di impresa a 749.700, mentre le imprese individuali sono oltre 2.500.000, di cui circa 400.000 imprese familiari. L'assoluta prevalenza delle imprese individuali, sostanzialmente micro-imprese, è tipica del sistema economico italiano, tuttora caratterizzato da un'elevata frammentazione soprattutto nel settore della distribuzione. I dati fiscali fanno emergere inoltre una sostanziale invarianza, nel periodo in esame (1983-1991), del numero complessivo delle imprese e un graduale mutamento nella composizione secondo la forma giuridica, con un aumento del numero delle società di persone e una riduzione delle imprese individuali.

In questo, i dati fiscali confermano quanto già ricavabile dal lavoro di Cannari, Marchese e Pagnini (1994), fondato sui dati censuari integrati con quelli di fonte

codice civile (e cioè imprese che esercitano attività industriali rivolte alla produzione di beni e servizi, attività intermedie nella circolazione di beni, attività di trasporto, attività bancarie e assicurative, attività ausiliarie alle precedenti). Relativamente alle società (sia di capitali, sia di persone) si è considerato il numero totale delle dichiarazioni già al netto di quelle scartate dall'amministrazione nella fase dell'elaborazione dei dati, perché contenenti errori tali da rendere inattendibile l'insieme dei dati.

Cerved⁴. La diversa definizione di impresa valida a fini fiscali rispetto a quella utilizzata nel Censimento porta alla rilevazione di un numero di imprese sostanzialmente diverso nei due casi. Tuttavia, la composizione percentuale del numero delle imprese per forma giuridica e le dinamiche riscontrate negli anni ottanta appaiono molto simili.

Dai dati censuari, inoltre, è possibile ricavare informazioni aggiuntive rispetto a quelle rinvenibili nei dati fiscali. Cannari, Marchese e Pagnini (1994) rilevano, in particolare, l'esistenza di una correlazione tra la dimensione e la forma giuridica dell'impresa: oltre il 90 per cento delle imprese con un numero di addetti inferiore a tre sono imprese individuali; all'aumentare della dimensione dell'impresa cresce il peso relativo delle imprese costituite in forma di società. In termini di numero di addetti, la dimensione media dell'impresa individuale e delle società di persone risulta pari rispettivamente a 2,1 e a 7,8, mentre quella delle società di capitali è pari a 37,6 (di cui 104 riferibile alle S.p.a e 11,4 alle S.r.l)⁵.

⁴ La Cerved è una banca dati che utilizza come fonte le informazioni desunte dai registri tenuti presso le Camere di commercio.

⁵ Un'indicazione della dimensione, in termini di fatturato, delle imprese secondo la forma giuridica si ritrova in Di Majo, Gastaldi e Liberati (1992). Sulla base di dati di fonte Ministero delle Finanze, nel 1987 la totalità delle imprese individuali avevano un fatturato inferiore a 5 miliardi, mentre entro lo stesso livello di fatturato si trovavano il 99,3 e il 93,4 per cento, rispettivamente, delle società di persone e delle società di capitali. Vale la pena di ricordare, tuttavia, che l'esiguo numero di società di capitali con fatturato superiore a 5 miliardi fornisce oltre l'80 per cento del gettito Irpeg.

2.2 *Il reddito medio dichiarato e le politiche tributarie nei confronti delle piccole imprese: linee evolutive*

Nella tavola 2 è stato riportato il reddito medio dichiarato dai tre tipi di impresa, calcolato dividendo il reddito complessivamente dichiarato dalla categoria per il numero delle imprese appartenenti alla stessa: nel 1991, il reddito medio dichiarato dalle società di capitali era pari a 318 milioni, mentre quello dichiarato dalle imprese tassate in ambito Irpef era pari a 47 e 21 milioni, rispettivamente per le società di persone e per le imprese individuali. Tali valori medi sono stati calcolati considerando le sole imprese con redditi positivi.

L'esiguo livello del reddito medio delle imprese tassate in ambito Irpef fa presumere un ampio ricorso a pratiche evasive. Al riguardo, va tuttavia sottolineato che l'evasione non è distribuita in maniera uniforme tra le imprese; la possibilità di non dichiarare i ricavi, infatti, dipende concretamente dal tipo di cliente e in genere dallo stadio in cui si colloca l'impresa, all'interno del processo produttivo e distributivo. I dati utilizzati potrebbero sottostimare il livello del reddito medio dichiarato, per il fatto di includere le imprese che iniziano o cessano l'attività durante l'anno e quelle nelle quali l'attività prestata dall'imprenditore non è prevalente (imprenditori *part-time*). Con le informazioni riportate nelle dichiarazioni dei redditi, si è tentato di ricostruire l'incidenza di questi fenomeni sul calcolo della media: la rilevanza di tali fenomeni sembra, tuttavia, marginale. Escludendo, dal totale delle imprese, le attività che non sono svolte per l'intero anno, il valore medio del reddito dichiarato aumenta di circa il 5 per cento. Nel caso invece si considerino solo i contribuenti che dichiarano, come reddito da lavoro, il solo reddito di impresa (e non anche il reddito da lavoro

dipendente), gli effetti sul reddito medio dichiarato non sono univoci; solo con riferimento alle imprese minime, l'aumento del reddito medio appare rilevante.

**EFFETTI DELLE SEGUENTI IPOTESI SUL LIVELLO
DEL REDDITO MEDIO DICHIARATO**
(in percentuale del reddito medio dichiarato)

	escludendo le attività svolte non per l'intero anno	escludendo gli imprenditori <i>part-time</i> ⁶
Impr. ordinaria	+ 5,8 %	- 3 %
Impr. minore	+ 5 %	+ 2 %
Impr. minima	+ 5 %	+ 20 %

Dall'analisi dell'andamento del reddito medio delle imprese individuali (fig. 1) emergono, tuttavia, due punti di discontinuità: essi vanno probabilmente attribuiti ai provvedimenti fiscali, in materia di tassazione delle piccole imprese, presi nel 1985 e nel 1989.

Possono essere brevemente richiamati alcuni passaggi fondamentali dell'evoluzione della politica tributaria nei confronti della piccola impresa, rinviando all'Appendice per la descrizione dei singoli provvedimenti. In materia di tassazione del reddito di impresa, la riforma tributaria dei primi anni settanta aveva sancito il principio della determinazione analitica dei redditi, fondata sulle risultanze di una contabilità rigorosa, a cui faceva riscontro la garanzia dell'accertamento di tipo analitico. In base a quest'ultimo, l'amministrazione può accertare il reddito basandosi esclusivamente sulle scritture contabili. Nella logica della riforma, il ricorso all'accertamento di tipo

⁶ Sono stati considerati *part-time* gli imprenditori che dichiarano, oltre al reddito d'impresa, reddito di lavoro dipendente.

induttivo, cioè sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, con facoltà di prescindere dalle scritture contabili, era limitato al verificarsi di condizioni tassativamente indicate dalla legge.

Dal riconoscimento della complessità della tenuta di una contabilità analitica da parte di imprese di minori dimensioni, era conseguita una deroga parziale al principio dell'analiticità della determinazione del reddito, consentendo alle imprese (con volumi di affari inferiori a un determinato ammontare e che non fossero costituite in forma di società di capitali) di adottare una contabilità di tipo semplificato. Tuttavia, il fatto che, nei confronti di queste imprese (definite imprese minori), si continuasse a garantire l'applicazione del principio dell'accertamento analitico contraddiceva la dichiarata intenzione di voler combattere l'evasione dotando il fisco di adeguati strumenti (Visentini, 1979). Nella fase dell'accertamento, infatti, il fisco poteva disporre nei confronti dei soggetti con contabilità semplificata di limitate scritture contabili, che comunque, per il fatto di essere tenute nel rispetto della normativa vigente, rendevano impossibile il ricorso all'accertamento di tipo induttivo. Come è noto, il regime di deroga è diventato di fatto il regime normale di tassazione delle piccole imprese: dalla tavola 3 emerge come, fino al 1984, il 97 per cento delle imprese tassate in ambito Irpef fossero imprese minori. Nel corso degli anni settanta, una serie di provvedimenti sono stati volti a rafforzare la base documentale richiesta per la rilevazione dei ricavi effettivi (ricevute e scontrini fiscali). Ancora nel 1979, tuttavia, in commento a una norma del 1978 che aveva triplicato il livello del volume d'affari richiesto per poter fruire della contabilità semplificata e a un'altra norma del 1977 che aveva abrogato, nell'ambito di tale contabilità, l'obbligo della tenuta del registro di magazzino, rendendo totalmente

inefficaci i controlli nei confronti di questa categoria, Visentini si esprimeva in questi termini: "... di fronte a questo dà fastidio, e peggio che fastidio ribrezzo, sentire declamare, in discorsi e in interventi ... contro l'evasione, e sentire proporre soluzioni che presuppongono ben altro impegno e ben diversi presupposti" (Visentini, 1979).

Dopo circa dieci anni di applicazione della riforma, la politica tributaria nei confronti della piccola impresa ha iniziato a orientarsi, in maniera più o meno consapevole e non senza incoerenze, a modelli di tassazione ispirati al reddito normale o potenziale, sia pure attraverso l'adozione di indici di capacità contributiva grossolani, che hanno integrato e, in alcuni casi, corretto, il metodo analitico della determinazione del reddito.

Il periodo 1985-88 è stato caratterizzato dall'esperienza della "legge Visentini-ter". Gli effetti prodotti da questa legge non sembrano trascurabili: da un lato, il provvedimento ha determinato un incremento del livello del reddito medio dichiarato dalle imprese individuali che sono rimaste in contabilità semplificata (trasformata nel periodo in questione in forfettaria) (fig. 1), dall'altro, il timore di subire il nuovo accertamento di tipo induttivo, riservato alle imprese con contabilità forfettaria, ha comportato il passaggio di un numero elevato di contribuenti alla contabilità ordinaria: la quota di imprese in regime di contabilità semplificata, tra quelle tassate in ambito Irpef, è passata dal 97 per cento, nel 1984, al 72 per cento nel 1985 (fig. 2).

L'evidente incentivo fornito alle imprese, affinché effettuassero tale scelta, si fondava sulla convinzione che la contabilità ordinaria, basandosi su una rilevazione sistematica dei dati contabili, rendesse più difficile

l'evasione. Il "mito della contabilità estesa a tutti"⁷ è stato messo in dubbio a partire dalla seconda metà degli anni ottanta, con conseguente intensificazione del ricorso a criteri di determinazione e di accertamento del reddito di tipo presuntivo. La nuova normativa entrata in vigore nel 1989 ha introdotto un limite inferiore al reddito dichiarabile dalle imprese in contabilità semplificata. A questa norma va probabilmente attribuito l'aumento registrato nel reddito medio dichiarato (figg. 1 e 3), poiché il nuovo metodo di accertamento induttivo basato su coefficienti di congruità dei ricavi, introdotto sempre a partire dal 1989, sembra abbia trovato in concreto scarsa applicazione. L'apparente recupero di basi imponibili evase a partire dal 1985 e successivamente nel 1989 trovano conferma anche nel lavoro di Cannari, Ceriani e D'Alessio (1995).

Relativamente alle grandi imprese, alcune informazioni che emergono dalle dichiarazioni fanno presumere la presenza di consistenti fenomeni di elusione fiscale. Nella tavola 4 è riportata, per ciascuna forma giuridica, la distribuzione delle imprese secondo il risultato di esercizio relativamente al periodo d'imposta 1991. Mentre la quota di imprese con reddito nullo o in perdita appare fisiologica nel caso delle società di persone (15 per cento⁸) e delle imprese individuali (5 per cento), in considerazione della presenza di *turn over* in entrata e in uscita, il fenomeno dell'elevata quota di

⁷ L'espressione è stata ripresa da Luigi Einaudi in *Miti e paradossi della giustizia tributaria*, Torino, 1959.

⁸ Alcuni dati possono confermare la presenza di un notevole livello di *turnover*: relativamente alle società di persone, ogni anno circa il 94 per cento delle imprese risulta in un periodo d'imposta normale, essendo le altre in liquidazione, fallimento, oppure estinte; ogni anno inoltre circa 20.000 società risultano con zero o 1 socio (se la pluralità non viene ricostituita entro sei mesi la società è destinata a sciogliersi).

società con reddito nullo o in perdita acquista evidenti connotazioni di carattere patologico nel caso delle società di capitali: oltre il 50 per cento, che aumenta sino a quasi il 60 per cento del totale, se si considera come parametro di riferimento, anziché l'utile di esercizio a fini fiscali, il reddito imponibile, per il forte peso giocato nella determinazione di tale imponibile dalle perdite riportate negli anni precedenti (tav. 5). Tale fenomeno non sembra connesso in alcun modo alla congiuntura economica; nel periodo considerato, infatti, l'incidenza di queste imprese sul totale è rimasta pressoché costante (fig. 4) nonostante l'andamento del ciclo⁹. Esso sembra piuttosto rappresentare un fenomeno strutturale, connesso con fattori di altra natura: l'utilizzo, ad esempio, dello strumento societario come un mero schermo teso a nascondere l'effettiva proprietà dei beni, specialmente se di ingente valore¹⁰. Va inoltre rilevato che l'elevato livello dell'aliquota legale dell'imposta (oltre il 50 per cento) a cui sono soggette le società di capitali incentiva fortemente comportamenti elusivi, volti a ridurre il più possibile o addirittura azzerare l'utile d'esercizio, soprattutto nelle società non quotate in borsa, o comunque con un numero limitato di soci, dove la distribuzione dell'utile

⁹ L'andamento della quota di società di capitali che chiudono l'esercizio in perdita o con reddito nullo che emerge dai dati fiscali sembrerebbe contraddetto da quanto emerge sia dai dati Mediobanca e da quelli della Centrale dei bilanci, sia dal sondaggio congiunturale telefonico della Banca d'Italia. In tali indagini, infatti, l'andamento di tale quota risulta marcatamente prociclico. Si ritiene, tuttavia, che i dati fiscali non siano confrontabili con le suddette indagini sia per la diversità del campione preso a riferimento, sia per la diversa definizione di utile d'esercizio adottata.

¹⁰ Va ricordato a questo proposito che, nell'ambito della manovra di bilancio per il 1995 (L. 23.12.1994, n. 724), le società non operative, cosiddette società di comodo, sono state sottoposte, a partire dal periodo d'imposta 1994, a una tassazione di tipo presuntivo calcolata in funzione del patrimonio.

non svolge alcun ruolo di segnalazione nei confronti del mercato dei capitali.

3. Un modello per il calcolo dell'incidenza

Data la diversa struttura impositiva a cui sono soggette le imprese a seconda della forma giuridica, per misurare l'incidenza delle imposte sul reddito è stato necessario elaborare due distinte metodologie di calcolo: una per le imprese individuali e le società di persone, tassate in ambito Irpef¹¹, e una per le società di capitali, assoggettate all'Irpeg. In entrambi i casi, viene fatto riferimento all'aliquota effettiva, l'aliquota che riflette l'effetto congiunto dell'operare delle aliquote legali e di tutti gli altri aspetti della struttura legale dell'imposta; questi, incidendo sull'ammontare del debito assolto (detrazioni d'imposta) oppure sulla base imponibile teorica (rettifiche fiscali all'imponibile, deduzioni dall'imponibile), allontanano l'incidenza effettiva di un'imposta dalla sua aliquota legale.

Numerosi lavori empirici hanno tentato di stimare aliquote effettive di tipo aggregato. L'aliquota effettiva permette una rappresentazione sintetica della complessa struttura del prelievo fiscale che incide sui fattori produttivi e risulta pertanto utile nell'analisi degli effetti della politica fiscale; trova applicazione, in particolare, negli studi sull'offerta di lavoro e in quelli sulla domanda di investimenti. Nel primo caso, l'aliquota effettiva consente

¹¹ Il reddito prodotto dalle società di persone può affluire in realtà nel campo della tassazione Irpeg se le quote di una società di persone sono possedute da una società di capitali. Tuttavia, la rilevanza pratica di una tale ipotesi risulta marginale.

di rappresentare sinteticamente un'imposta personale e progressiva per scaglioni, la cui incidenza sul reddito risulta attenuata dalla presenza di deduzioni di vario genere¹²; nel secondo caso, essa sintetizza un'imposta di tipo proporzionale sul rendimento dell'investimento la cui incidenza varia in base alle norme che regolano la determinazione dell'imponibile, come gli ammortamenti e la valutazione delle rimanenze (imposta tipo *corporation income tax*)¹³. I due tipi di studi danno origine a due filoni distinti nella letteratura con rari punti di contatto.

¹² Cfr. Joines (1981), Seater (1982, 1985), Barro e Sahasakul (1983, 1986), Easterly e Rebelo (1993a, 1993b). Per una breve rassegna di questa letteratura, cfr. Mendoza, Razin e Tesar (1994).

¹³ Cfr. Feldstein e Summers (1979), Auerbach e Jorgenson (1980), Fullerton (1982), Feldstein, Dicks-Mireaux e Poterba (1983), King e Fullerton (1984). In questo filone della letteratura, con le espressioni aliquota media effettiva e aliquota marginale effettiva si fa riferimento a due precisi metodi di calcolo, di cui solo il primo è richiamato in questo lavoro. L'aliquota media effettiva è data dal rapporto tra il debito di imposta effettivo e l'utile lordo, rapporto calcolato *ex post* utilizzando i dati del gettito e del reddito dichiarato; essa può includere la sola imposta sul reddito della società (*corporation income tax*), come ad esempio in Fullerton (1982), oppure anche le imposte personali pagate sugli interessi e sui dividendi, come in Feldstein e Summers (1979), o infine anche le imposte locali sulla proprietà, come in Feldstein, Dicks-Mireaux e Poterba (1983). L'aliquota marginale effettiva, invece, viene calcolata *ex ante*, sulla base della struttura legale dell'imposta; essa rappresenta l'aliquota che incide sull'investimento marginale. Anche l'aliquota marginale può essere calcolata con riferimento alla sola *corporation income tax*, come in Auerbach e Jorgenson (1980), oppure con riferimento anche al carico tributario gravante sugli interessi e sui dividendi, come in King e Fullerton (1984). Per una descrizione più dettagliata delle varie definizioni di aliquote effettive riferite alla tassazione del capitale si rimanda all'efficace tassonomia proposta da Fullerton (1983).

In questo lavoro si fa riferimento a entrambi i filoni, perché alcune imprese subiscono, sia pure indirettamente, un'imposta progressiva per scaglioni, mentre altre imprese sono soggette a un'imposta proporzionale del tipo della *corporation income tax*. Con riferimento al primo caso, i lavori richiamati calcolano, sulla base dei dati sulla distribuzione, per classi, dei redditi dichiarati e del gettito dell'imposta, una media ponderata delle aliquote marginali, attribuibili alle classi di reddito, utilizzando come pesi la frazione di reddito dichiarato in ciascuna classe. La metodologia elaborata in questa ricerca si discosta da tali lavori per la scelta di aliquote medie invece che marginali, motivata dal diverso obiettivo dell'analisi. L'aliquota marginale, incidendo sulle scelte al margine del soggetto economico, fornisce una misura sintetica delle variabili fiscali utile nello studio degli effetti della politica fiscale sull'offerta dei fattori. Qui si vuole, invece, ricostruire il carico fiscale effettivo, dovuto all'imposizione diretta, che ha gravato su ciascuna categoria giuridica, che viene correttamente misurato con l'aliquota media¹⁴.

Il calcolo dell'incidenza adottato per le società di capitali si rifà al secondo filone di letteratura sulle aliquote effettive, quello relativo alla tassazione del capitale. In particolare, nell'ambito di questo ultimo viene ricostruita la cosiddetta aliquota media effettiva, calcolata *ex post* come rapporto tra gettito dell'imposta e utile di esercizio.

¹⁴ Per un'interessante discussione sulle relazioni tra aliquote effettive medie e quelle marginali, si veda Fullerton (1983, 1986).

La struttura dell'imposizione diretta gravante sulle imprese è stata sintetizzata nella figura 5 e può essere descritta ricorrendo a un modello estremamente semplice. Si ipotizza che l'imposta sia prelevata in capo all'impresa anche nel caso di imprese individuali e di società di persone. Così facendo si adotta sostanzialmente la logica implicita nella tassazione di tipo reale.

Il debito d'imposta (τ) dell'impresa i -esima può essere descritto nel seguente modo:

$$(1) \quad \tau_i = \pi z_i + f(w_i).$$

La prima imposta sul reddito è proporzionale (Ilor), con aliquota π e reddito imponibile z . La seconda imposta sul reddito, calcolata su una diversa definizione di reddito imponibile (w), è proporzionale (Irpeg) o progressiva (Irpef) a seconda della forma giuridica dell'impresa. Nel primo caso $f'(w_i) = f(w_i)/w_i$, mentre nel secondo caso $f'(w_i) > f(w_i)/w_i$.

A livello aggregato la corrispondente della (1) è data, per ognuna delle tre categorie giuridiche, società di capitali (identificate con apice Spa), società di persone (Soc), imprese individuali (Ind), da:

$$(2) \quad T^j = \pi Z^j + r_j W^j \quad (j = Spa, Soc, Ind)$$

dove $T^j = \sum_i t_i^j$, $Z^j = \sum_i z_i^j$ e $W^j = \sum_i w_i^j$. In generale, l'aliquota riferibile a un reddito imponibile di tipo aggregato esprime un concetto di incidenza media del debito d'imposta sulla sua base imponibile. Essa, nel caso l'imposta sia proporzionale e in assenza di detrazioni dall'imposta, coincide con l'aliquota legale: nella (2), con riferimento

all'Ilor, viene mantenuta l'aliquota legale π . Trattamento analogo ottiene l'Irpeg, in questo caso r coincide con l'aliquota legale. Nel caso, invece, delle società di persone e delle imprese individuali, essendo l'Irpef un'imposta progressiva, r rappresenta una media delle aliquote relative a ciascun scaglione; la formula per r viene esplicitata in seguito, con la (9).

Dalla (2) si ricava l'espressione per il calcolo dell'aliquota media effettiva:

$$(3) \quad \frac{T^j}{Y^j} = \frac{\pi Z^j}{Y^j} + \frac{r^j W^j}{Y^j} .$$

Per la relazione esistente tra le varie definizioni di reddito (Z , W , Y) si rimanda alla figura 5. Nella (3) Y è il reddito dichiarato dall'impresa. Il ricorso, per il calcolo dell'aliquota media effettiva, al reddito dichiarato nel complesso dalla categoria, anziché a quello imponibile, consegue dalla necessità di rendere omogeneo il confronto tra le categorie giuridiche, a causa della diversa disciplina delle poste deducibili dal reddito dichiarato che contraddistingue le società di capitali, da un lato, e le imprese tassate in ambito Irpef, dall'altro (fig. 5).

Il reddito dichiarato è costituito dall'utile di esercizio rettificato in base alla normativa fiscale. Per cogliere correttamente il peso del prelievo fiscale sull'utile dell'impresa, sarebbe stato opportuno utilizzare il profitto dell'impresa che emerge dal conto economico e cioè al lordo delle rettifiche fiscali. Il Ministero delle Finanze, tuttavia, non pubblica i dati relativi ai bilanci delle imprese allegati alle dichiarazioni¹⁵. Alcune imprese,

¹⁵ Il ricorso a dati campionari per l'analisi dei bilanci delle imprese non è praticabile in questo lavoro, poiché l'analisi comparata tra categorie giuridiche implica

inoltre, in particolare le imprese a contabilità semplificata (imprese minori), non sono tenute, in base alla normativa fiscale, alla presentazione del bilancio.

Nei calcoli che seguono sono state considerate le sole imprese con redditi positivi.

3.1 *Le imprese individuali e le società di persone*

Il reddito prodotto dalle imprese individuali e dalle società di persone confluisce nel reddito complessivo dichiarato dalle persone fisiche; l'ammontare totale di imposta versata da queste ultime si riferisce a tale reddito complessivo. Ne consegue che, con riferimento alla (3), $r^j W^j$, l'ammontare cioè dell'imposta assoluta nel complesso dalla categoria j , non è rinvenibile nei dati pubblicati. Ricostruirlo significa sostanzialmente individuare una metodologia che consenta di discernere all'interno dell'ammontare totale di imposta versata dalle persone fisiche la quota attribuibile direttamente ed esclusivamente al reddito delle imprese.

La metodologia elaborata consiste nell'isolare, per quanto possibile, nell'ambito dell'universo dei contribuenti, le persone fisiche che hanno dichiarato reddito di impresa (o altri redditi a esso assimilabili) e nell'individuare una misura dell'incidenza dell'Irpef sul reddito complessivo relativa a questo sottoinsieme di contribuenti. Questa misura dell'incidenza dell'imposta sul reddito viene applicata

l'inclusione anche delle imprese di piccole dimensioni. Il campione di imprese della Centrale dei bilanci, ad esempio, risulta infatti rappresentativo delle sole imprese medio-grandi (con oltre 200 addetti). Cfr. a questo proposito Di Majo e Frasca (1988).

distintamente al reddito delle società di persone e a quello delle imprese individuali (dichiarati rispettivamente come redditi di partecipazione e come redditi di impresa), al fine di ottenere l'ammontare del debito d'imposta assolto in aggregato dalle due categorie giuridiche.

L'aliquota media effettiva è data dal rapporto tra l'ammontare del debito d'imposta e il reddito dichiarato. Essa fornisce, pertanto, una misura del peso del prelievo in termini di reddito dichiarato, un reddito cioè già al netto di eventuali decurtazioni dovute a evasione, elusione ed erosione.

Il tipo di dati disponibili ha condizionato non solo l'intervallo temporale dell'analisi (1983-1991), ma la stessa metodologia di calcolo. Sulla base dell'analisi delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, il Ministero delle Finanze pubblica la distribuzione, per classi, del reddito complessivo dichiarato (RC) e dei relativi oneri deducibili (OD), del reddito imponibile (RC-OD) e della corrispondente imposta (T); per ciascuna classe riporta anche la scomposizione del reddito complessivo per tipo di reddito. Tra questi ultimi si ritrovano, pertanto, il reddito di impresa e il reddito di partecipazione

È stata fatta l'ipotesi che, nell'ambito di ciascuna classe di reddito, l'imposta si ripartisca secondo il peso che hanno i vari tipi di reddito sul reddito complessivo. Ciò corrisponde all'ipotesi di una sostanziale uniformità tra le categorie di reddito, all'interno di ciascuna classe, dell'incidenza percentuale dell'imposta sul reddito dichiarato. Quest'ultima è data da:

$$(4) \quad a_i^{\text{TOT}} = T_i^{\text{TOT}} / RC_i^{\text{TOT}} .$$

L'indice i indica la classe di reddito complessivo (pari nel complesso a 32). Nei dati pubblicati T_i e RC_i sono associati a un'identica distribuzione di frequenze: a_i relativa alla classe i coincide, pertanto, con l'aliquota attribuibile al contribuente medio della classe i .

L'ipotesi di uniformità dell'incidenza dell'imposta sul reddito all'interno di ciascuna classe ha comportato, in primo luogo, la necessità di scorporare dall'universo eventuali sottoinsiemi di contribuenti che, in base alla normativa vigente, presentano un comportamento fiscale diverso da quello attribuibile, *a priori*, ai contribuenti che dichiarano redditi di impresa. Un esempio può aiutare a comprendere. Il reddito dichiarato dai lavoratori dipendenti è al netto dei contributi sociali, mentre quello dichiarato dagli imprenditori è al lordo di tali voci: ne deriva una diversa incidenza percentuale dell'imposta sul reddito dichiarato. Da qui la necessità di eliminare dall'insieme delle dichiarazioni analizzate quelle relative ai lavoratori dipendenti.

Nei dati pubblicati, si dispone delle distribuzioni, per classi, di RC , OD e T relative all'universo dei contribuenti Irpef (TOT) e ai soli lavoratori dipendenti (LD): le distribuzioni relative a questi ultimi sono state scorporate dalle prime. È stata in tal modo ottenuta l'incidenza dell'imposta sul reddito riferibile a una categoria di persone fisiche che si ritiene sia in grado di fornire una buona approssimazione del comportamento fiscale delle imprese¹⁶.

¹⁶ La verifica del grado di approssimazione di questa categoria con quella degli "imprenditori" secondo la definizione fiscale è stata effettuata confrontando i valori di α_i^{IMP} e β_i^{IMP} calcolati utilizzando la (5) e la (6) con le analoghe "aliquote" che si ottengono

$$(5) \quad \alpha_i^{IMP} = (T_i^{TOT} - T_i^{LD}) / [(RC_i^{TOT} - RC_i^{LD}) - (OD_i^{TOT} - OD_i^{LD})]$$

$$(6) \quad \beta_i^{IMP} = (OD_i^{TOT} - OD_i^{LD}) / (RC_i^{TOT} - RC_i^{LD}).$$

Una volta isolati gli effetti del diverso comportamento fiscale dei lavoratori dipendenti, l'ipotesi dell'uniformità dell'incidenza percentuale dell'imposta sul reddito all'interno della classe è risultata del tutto legittima in presenza di classi di reddito molto piccole. Come emerge dalla (5), α esprime l'incidenza in termini di reddito imponibile anziché di reddito dichiarato. Ciò ha consentito di ricostruire l'ammontare d'imposta tenendo conto di eventuali differenze di oneri deducibili che dovessero ancora rimanere tra i contribuenti che dichiarano redditi di impresa¹⁷.

Ritornando alla (1), relativamente alle società di persone e alle imprese individuali, la prima imposta rappresenta l'Ilor mentre $f(w)$ descrive la struttura dell'Irpef. L'aliquota media effettiva è data, nei due casi da:

utilizzando i dati provenienti dalle pubblicazioni del Ministero delle Finanze, *Analisi delle dichiarazioni delle persone fisiche suddivise per categorie omogenee di contribuenti*.

¹⁷ Il fatto di considerare, in questa fase, l'incidenza dell'imposta in termini di reddito imponibile e non di reddito dichiarato ha permesso di poter includere nei calcoli le differenze, sia pure minime, di incidenza degli oneri deducibili (β) che rimanevano anche dopo aver isolato i lavoratori dipendenti. È il caso, ad esempio, della differenza esistente tra i soci di società di persone e i "soci" di imprese familiari (entrambi titolari di reddito di partecipazione) dovuta alla diversa disciplina della deducibilità dell'Ilor.

$$(7) \quad \frac{T^{Ind}}{Y^{Ind}} = \frac{\pi Z^{Ind}}{Y^{Ind}} + \frac{I^{Ind} W^{Ind}}{Y^{Ind}}$$

$$(8) \quad \frac{T^{Soc}}{Y^{Soc}} = \frac{\pi Z^{Soc}}{Y^{Soc}} + \frac{I^{Soc} W^{Soc}}{Y^{Soc}} .$$

Dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi è possibile desumere i valori di Z^j e di Y^j (Y^{Ind} viene dichiarato come reddito di impresa, mentre Y^{Soc} come reddito di partecipazione). Applicando β_i (che si desume a consuntivo dalle dichiarazioni) si ottengono i corrispondenti valori di W^j . π corrisponde all'aliquota legale dell'Ilor, mentre I^j è una misura dell'incidenza media dell'Irpef sul reddito dichiarato in aggregato dalle due categorie giuridiche. A livello di singola impresa l'incidenza dell'Irpef dipende, oltre che dalla struttura legale dell'imposta, dalla dimensione del reddito dichiarato, essendo l'Irpef un'imposta progressiva; ne consegue che I^j dipende dalla dimensione media delle imprese appartenenti alla categoria.

Con riferimento alla struttura legale α_i tiene già conto delle detrazioni d'imposta effettivamente fruite: il ricorso ai dati contabili desunti dalle dichiarazioni consente di cogliere la relazione effettiva che ha legato l'imposta al reddito imponibile.

Relativamente al fattore dimensione, va rilevato che una media semplice delle α_i non consentirebbe di tenere conto della distribuzione delle imprese per dimensione. L'unico indicatore della dimensione delle imprese rinvenibile dai dati fiscali è il reddito dichiarato: l'incidenza media I^j è stata ricostruita con il ricorso a una media ponderata delle

aliquote α_i , utilizzando come pesi l'ammontare di W che cade in ciascuna classe:

$$(9) \quad I^j = \left(\sum_{i=1}^{32} \alpha_i^{IMP} * w_i^j \right) / W^j .$$

Sostituendo la (9) nella (4) e semplificando, il secondo elemento della (4) diventa:

$$(10) \quad \frac{\sum_{i=1}^{32} \alpha_i * w_i^j}{Y^j} .$$

Vale la pena di mettere in evidenza che il ricorso alla distribuzione per classi di reddito non è un'inutile complicazione. Si assuma di adottare, anziché la (10), una misura dell'incidenza dell'Irpef sul reddito imponibile utilizzando il totale dell'imposta, del reddito imponibile e degli oneri deducibili relativi alla categoria degli imprenditori (IMP):

$$(11) \quad A^{IMP} = \left(\sum_{i=1}^{32} T_i^{TOT} - \sum_{i=1}^{32} T_i^{LD} \right) / \left[\left(\sum_{i=1}^{32} RC_i^{TOT} - \sum_{i=1}^{32} RC_i^{LD} \right) - \left(\sum_{i=1}^{32} OD_i^{TOT} - \sum_{i=1}^{32} OD_i^{LD} \right) \right] .$$

Ne consegue che l'aliquota media effettiva dell'Irpef per le due forme giuridiche è pari a:

$$(12) \quad \frac{AW^{Ind}}{Y^{Ind}} \text{ e } \frac{AW^{Soc}}{Y^{Soc}} .$$

Per costruzione, il rapporto W/Y è pari a $(1-\beta)$ ed è comune alle due forme di imprese. Ignorando la distribuzione per classi di reddito di Y, pertanto, si otterrebbe una misura

dell'incidenza dell'imposizione identica per i due tipi di impresa.

3.2 Le società di capitali

Anche per le società di capitali il debito d'imposta a carico dell'impresa i è dato dall'espressione (1) semplificata, in questo caso, per l'assenza di un'imposta progressiva:

$$\tau_{ii} = \pi z_i + \gamma w_i,$$

dove π e γ rappresentano entrambe le aliquote di due imposte proporzionali, Ilor e Irpeg. L'incidenza è data da:

$$(13) \quad \frac{T^{Spa}}{Y^{Spa}} = \frac{\pi Z^{Spa}}{Y^{Spa}} + \frac{\gamma W^{Spa}}{Y^{Spa}}.$$

Il calcolo risulta sensibilmente semplificato. Essendo entrambe le imposte proporzionali e non essendo previste detrazioni d'imposta, ne discende la possibilità di utilizzare le aliquote legali; del resto, relativamente all'Irpeg, γW^{Spa} esiste già nei dati aggregati. Anche in questo caso, l'imposta complessiva viene rapportata al reddito dichiarato al fine di ottenere l'aliquota media effettiva riferibile alla categoria giuridica.

4. Analisi dei risultati

4.1 Il livello dell'incidenza dell'imposizione diretta

Sulla base del modello esposto, si è proceduto in primo luogo a calcolare il numeratore della formula dell'aliquota media effettiva (3); esso corrisponde all'ammontare del debito d'imposta assolto in aggregato dalle società di capitali, dalle società di persone e dalle imprese individuali. I risultati sono esposti nella tavola 6. Sebbene l'ammontare riportato per ciascuna imposta non coincida con il gettito effettivo dell'anno, trattandosi di dati di competenza, esso può essere utilizzato come un suo indicatore. Se si considera anche il debito d'imposta assolto dai collaboratori di imprese familiari, le società di persone e le imprese individuali forniscono oltre il 30 per cento del gettito riferibile alla tassazione del reddito delle imprese (fig. 6).

Rapportando l'ammontare del debito d'imposta al reddito dichiarato da ciascuna categoria si ottengono le aliquote medie effettive (tav. 7). Come è stato chiarito nel paragrafo 3, relativamente alle imprese tassate in ambito Irpef, l'incidenza dell'imposizione è ricostruita con una media ponderata. Prima di analizzare il livello di tale media, può essere interessante avere un'indicazione della dispersione delle imprese intorno alla media. La figura 7 mostra la funzione di densità cumulata della misura dell'incidenza dell'Irpef α_i^{IMP} , per tre anni selezionati. La densità è relativa al reddito di impresa e al reddito di partecipazione. Per tutto il periodo considerato, circa il 60 per cento del reddito dichiarato da entrambe le categorie giuridiche era assoggettato a un'aliquota effettiva inferiore alla media della categoria. L'aliquota media effettiva relativa all'impresa individuale, inoltre, racchiude tre realtà assai diverse tra loro: l'impresa ordinaria, l'impresa minore e

l'impresa minima, come emerge dalla figura 8, che fornisce un'idea immediata della distribuzione per classi dei diversi tipi di reddito. Nel 1991, ad esempio, l'aliquota media effettiva dell'Irpef attribuita all'impresa individuale è risultata pari a 15,6 per cento. Con aliquote inferiori o uguali a essa era tassata la quasi totalità del reddito dichiarato dalle imprese minime, il 60 per cento di quello dichiarato dalle imprese minori e il 40 per cento di quello relativo alle imprese ordinarie.

Il livello assoluto delle aliquote effettive risulta sensibilmente inferiore a quello delle aliquote legali: esse tengono conto delle varie forme di abbattimento del reddito e delle detrazioni d'imposta fruite dai contribuenti; in questo senso colgono l'interazione tra la struttura legale dell'imposta e il comportamento effettivo dei contribuenti.

Tornando alla tavola 7, dal confronto tra le diverse categorie giuridiche emerge la forte differenza del carico tributario sostenuto dalle società di capitali, da un lato, e dalle società di persone e le imprese individuali, dall'altro. Mentre per le prime l'aliquota media si è mantenuta sempre al di sopra del 40 per cento, per le seconde ha oscillato intorno al 25 e al 21 per cento rispettivamente per le società di persone e le imprese individuali (fig. 9).

Nella teoria, la differenziazione dell'incidenza trova una sua giustificazione nel principio della discriminazione qualitativa dei redditi, secondo il quale i redditi derivanti dal lavoro devono essere tassati in maniera più favorevole rispetto a quelli derivanti dal capitale, per i vantaggi che solitamente si riconducono alla disponibilità di quest'ultimo. Il reddito di impresa è un reddito misto di capitale e lavoro. Si ritiene, tuttavia, che nelle società di capitali il reddito tassabile come reddito di impresa sia quasi interamente

reddito di capitale, essendo il lavoro, anche direttivo, remunerato con stipendi. Nel caso invece delle imprese individuali, il reddito di impresa include la remunerazione del lavoro dell'imprenditore, anche quello meramente esecutivo¹⁸.

Dalla figura 9 emerge l'esistenza di un'ulteriore differenziazione dell'incidenza tra le imprese tassate in ambito Irpef: le società di persone mostrano un'aliquota media effettiva superiore alle imprese individuali. Vale la pena di ricordare come tale risultato sia reso possibile proprio dalla metodologia elaborata in questo lavoro, che ha portato a ponderare α con la distribuzione, per classi, distintamente del reddito di impresa e di quello di partecipazione. In mancanza di quest'ultima operazione, vale a dire calcolando l'incidenza con il ricorso alla (11) e alla (12), saremmo pervenuti all'individuazione di un'aliquota media comune alle società di persone e alle imprese individuali; tale aliquota è stata riportata nella tavola 7, alla sesta riga. Il livello di tale aliquota risulta superiore alla media delle aliquote ottenute distintamente per le due categorie; il divario permane, sia che si consideri la media semplice, sia che si consideri la media ponderata per il reddito dichiarato dalle due categorie. Ciò deriva sostanzialmente dal fatto che il ricorso alla (11) e alla (12) non consente di distinguere i redditi dichiarati dalle imprese da quelli dichiarati dai lavoratori autonomi (professionisti), che si differenziano dai primi per essere in media più elevati e per subire quindi un maggior carico in presenza di un'imposta progressiva.

L'esistenza di una differenziazione nell'incidenza tra le imprese soggette all'Irpef induce a una prima riflessione:

¹⁸ Per una discussione sulla discriminazione qualitativa, si veda Steve (1976, parr. 139 e 140).

includere la tassazione delle imprese nell'ambito dell'imposta personale, che si ritiene per sua natura debba essere progressiva, comporta una modulazione dell'incidenza in dipendenza della dimensione dell'impresa. In assenza di evasione ed elusione, o comunque se si assume che queste ultime siano indipendenti dalla dimensione, le imprese di maggiori dimensioni sono di fatto destinate a subire un'incidenza maggiore.

Quest'ultimo fenomeno risulta, comunque, attenuato dalla possibilità offerta alle imprese di trasformarsi in società di persone, al crescere della dimensione; queste subiscono il prelievo non sul reddito complessivamente prodotto dall'impresa, ma sulle singole quote di reddito assegnate ai soci ed offrono, pertanto, margini per svincolare l'incidenza dell'imposizione dalla dimensione dell'impresa.

Si analizzi, a questo proposito, il prelievo subito da due imprese-tipo: una società di persone e un'impresa individuale, con reddito pari al reddito medio della categoria di appartenenza. Nonostante, per tutto il periodo considerato, il reddito medio della società di persone sia rimasto su livelli molto più elevati rispetto a quello delle imprese individuali, l'incidenza dell'Irpef nei due casi è pressoché identica (fig. 10). Considerando che, nel periodo in esame, il numero medio di soci delle società di persone è circa pari a 2, ciò che emerge dalla figura 10 è coerente con l'imposizione di tipo personale: a parità di reddito l'incidenza non cambia. Va, tuttavia, rilevato che, qualora la pluralità dei soci fosse fittizia, l'inclusione della tassazione del reddito delle imprese nell'ambito dell'imposta personale con la conseguente applicazione dell'imposta progressiva sulle quote di reddito ripartito, si risolve in un trattamento di favore. In presenza di soci fittizi, il risparmio d'imposta di cui si avvantaggerebbe una società con un'imposta personale, rispetto

a un'imposta di tipo reale, emerge con evidenza nella tavola 8: nel 1991, ad esempio, l'incidenza dell'Irpef sul reddito dichiarato sarebbe stata 18 per cento in assenza di ripartizione, mentre è stata 11 per cento per effetto della ripartizione.

Va constatato, a questo proposito, che la minor presenza nelle società di persone, per tutto il periodo considerato, di soggetti che prestano nell'impresa la loro attività prevalente (desumibile dal minor ricorso alle detrazioni Ilor) potrebbe far propendere per l'ipotesi del ricorso alla forma giuridica delle società di persone anche a scopi elusivi.

Nella figura 9 l'aliquota media effettiva è stata scomposta nelle sue componenti (Irpef e Ilor). La differenza in termini di Irpef appare più contenuta. Come si è visto, l'entità di tale differenza riflette, in concreto, le modalità della determinazione del debito d'imposta, calcolato, in un caso, sul reddito complessivamente prodotto dall'impresa e nell'altro, invece, sulle singole quote di reddito ripartito tra i soci. Da quest'ultimo fatto consegue che la sostanziale differenza nella dimensione delle imprese si traduce in una differenza di assai minore entità nell'incidenza dell'imposta.

Si riscontra una maggiore differenza in termini di Ilor. Le imprese individuali fruiscono in misura maggiore delle deduzioni Ilor, da cui si deduce una maggiore presenza di soggetti che prestano nell'impresa la loro attività prevalente¹⁹. Nel periodo considerato, ad esclusione del 1991,

¹⁹ L'art. 120 del Testo unico sulle imposte dirette stabilisce che le persone fisiche che producono reddito d'impresa, la cui opera nell'impresa costituisca l'occupazione prevalente, possono dedurre dal reddito a fini Ilor una quota pari al 50 per cento. Un'ulteriore detrazione, pari al 30 per cento del reddito al netto

tali deduzioni hanno rappresentato circa il 40 per cento del reddito imponibile delle società di persone, mentre sono sempre rimaste al di sopra del 60 per cento per le imprese individuali (70 per cento nei primi anni considerati).

Le deduzioni Ilor si proponevano di realizzare una discriminazione qualitativa tra i redditi di capitale puro (intendendo quelli delle società di capitali) e i redditi misti (con particolare riferimento ai redditi delle piccole imprese): i primi, infatti, subiscono l'imposizione sull'intero ammontare del reddito, i secondi invece possono beneficiare di una notevole deduzione. Dalla figura 9 emerge come questa forma di discriminazione si sia, in effetti, realizzata; risulta, invece, più difficile interpretare, alla luce della discriminazione qualitativa, l'ulteriore differenziazione verificatasi tra le società di persone e le imprese individuali.

4.2 *La dinamica dell'incidenza dell'imposizione diretta*

Dalla figura 9 emerge anche la dinamica dell'incidenza dell'imposizione sul reddito nell'intervallo temporale considerato. Relativamente all'Irpef, tale dinamica può essere ricondotta all'operare congiunto degli effetti della politica tributaria, attraverso la struttura legale dell'imposta, e di quelli dell'inflazione. In particolare, nel 1986 è stata realizzata una prima revisione degli scaglioni per correggere gli effetti del drenaggio fiscale. Nei due anni successivi, in presenza di inflazione, la struttura non indicizzata dell'Irpef ha fatto registrare un aumento dell'incidenza del

della precedente spetta ad alcune categorie d'impresa (imprese artigiane, commercio al minuto, attività alberghiere).

prelievo. A partire dal 1989, contestualmente a una nuova revisione degli scaglioni era stato introdotto un meccanismo automatico di indicizzazione. Infine, nel 1991, il calo dell'incidenza si spiega con l'entrata in vigore del nuovo regime Ilor²⁰.

Di più difficile interpretazione risulta la dinamica dell'incidenza dell'imposizione diretta sulle società di capitali, che comunque mostra una più chiara tendenza all'aumento. Dal 1983 al 1990 le aliquote legali sono rimaste invariate; nel 1991, la parziale indeducibilità dell'Ilor ha aumentato l'aliquota legale "condensata" Irpeg+Ilor. La tendenza all'aumento viene, in parte, inficiata dal diverso peso giocato dalle componenti che intervengono nel passaggio dall'utile di esercizio rettificato a fini fiscali al reddito imponibile. In particolare, gli anni in cui si registra una maggiore incidenza risultano tra quelli in cui minore è stata la capienza per la detrazione delle perdite precedenti. L'intervallo temporale considerato è comunque troppo limitato per poter individuare un qualche nesso tra tale fenomeno e il ciclo economico.

²⁰ A partire dal periodo d'imposta 1991 i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali basate prevalentemente sul lavoro del titolare o dei familiari (con un numero di addetti non superiore a tre) sono stati esclusi dall'Ilor. A partire da tale data pertanto, poiché nella base imponibile Ilor complessiva sono rimaste solo le imprese di dimensioni maggiori, è diminuita l'incidenza delle deduzioni Ilor sul reddito imponibile.

4.3 *Un confronto tra imprenditore individuale e lavoratore dipendente*

Negli ultimi anni, il confronto tra il reddito medio dei lavoratori dipendenti e quello degli imprenditori è stato ricorrente nelle discussioni di politica tributaria.

Generalmente, in questo genere di confronti vengono definiti imprenditori i contribuenti che abbiano dichiarato indistintamente reddito di impresa o reddito di partecipazione²¹. In questo lavoro, invece, a causa della metodologia adottata, che ha portato a tenere distinti il reddito di impresa da quello di partecipazione, la posizione fiscale del lavoratore dipendente è stata posta a confronto con il solo imprenditore individuale, con colui, cioè, che dichiara reddito di impresa. Inoltre, il confronto ha riguardato, oltre che il reddito medio, come accade solitamente, anche l'incidenza dell'imposizione su tale reddito.

Nella figura 11, il reddito medio del lavoratore dipendente²² è stato posto a confronto con quello dell'imprenditore individuale, al netto delle quote spettanti ai collaboratori familiari. Per rendere il confronto omogeneo si è ricorsi al reddito imponibile, perché solo questo è in entrambi i casi al netto dei contributi sociali (cfr. seconda parte della figura 11)²³. Il divario tra i redditi medi

²¹ Cfr. ad esempio Ministero delle Finanze, *Analisi dei redditi delle persone fisiche suddivisi per categorie omogenee di contribuenti*.

²² Cfr. Ministero delle Finanze, *Analisi delle dichiarazioni dei redditi per categorie omogenee di contribuenti*.

²³ Va rilevato, infatti, che il reddito dichiarato dai lavoratori dipendenti è al netto dei contributi sociali, mentre quello degli imprenditori è al lordo degli stessi.

risulta amplificato se si considera il reddito imponibile anziché il reddito dichiarato. La quota del reddito dell'imprenditore individuale su quello del lavoratore dipendente (di poco superiore al 50 per cento) mostra due punti di discontinuità nel 1985 e nel 1989, presumibilmente per effetto dei provvedimenti presi in questi anni, di cui si è già fatto cenno nel paragrafo 2.2.

Il confronto è stato integrato con un'analisi dell'incidenza dell'imposizione, condotta necessariamente anche in questo caso in termini di reddito imponibile. In particolare, si sono poste a confronto l'incidenza dell'imposizione sul reddito imponibile (IRI) relativa al reddito medio del lavoratore dipendente (IRI^{LD}) e quella attribuibile al reddito medio dell'imprenditore individuale (IRI^{IND}):

$$(14) \quad IRI^{LD} = \frac{\alpha_m^{LD} W_m^{LD}}{W_m^{LD}} = \alpha_m^{LD}$$

$$(15) \quad IRI^{IND} = \frac{\pi Z_m^{Ind}}{W_m^{Ind}} + \frac{\alpha_m^{IMP} W_m^{Ind}}{W_m^{Ind}} = \pi \frac{Z_m^{Ind}}{W_m^{Ind}} + \alpha_m^{IMP} .$$

IRI^{LD} e IRI^{IND} colgono l'incidenza che ha gravato su un contribuente con reddito pari alla media della categoria; W_m è il reddito imponibile medio a fini Irpef, riportato nella parte centrale della figura, Z_m è il reddito medio a fini Ilor, π è l'aliquota legale dell'Ilor; l'aliquota legale dell'Ilor viene moltiplicata per una sorta di coefficiente di correzione che è funzione dell'ammontare di deduzioni Ilor fruite in media dall'imprenditore individuale. Per una definizione di α si rimanda al paragrafo 3²⁴. A parità di

²⁴ Va sottolineato che l'incidenza dell'imposta sul reddito medio (IRI^{IND}) ha un significato sostanzialmente diverso

reddito (è stato scelto il livello del reddito imponibile medio del lavoratore dipendente), l'incidenza delle imposte dirette sul reddito imponibile relativa agli imprenditori risulta più elevata. Il divario deriva dall'assoggettamento degli imprenditori individuali all'Ilor²⁵, a cui i lavoratori dipendenti non sono soggetti, e da una minore incidenza delle detrazioni d'imposta fruite dagli imprenditori, a causa della rilevanza, nel caso posto a confronto, delle detrazioni per lavoro dipendente.

Nel determinare questa differenza nell'incidenza delle imposte dirette, il sistema tributario ha, pertanto, realizzato una forma di discriminazione qualitativa dei redditi tra lavoratori dipendenti e imprenditori individuali; la discriminazione è stata raggiunta con due strumenti (le detrazioni per lavoro dipendente e l'Ilor) considerati non idonei a tali fini già nell'impostazione originaria della riforma, quella uscita dai lavori preparatori²⁶. L'insoddisfazione per il ricorso a tali strumenti, basati sul reddito anziché su valori patrimoniali, per attuare la discriminazione, deriva dalla difficoltà di trattare i redditi misti di capitale e lavoro, qual è appunto il reddito

dall'aliquota media effettiva (T^{IND}/Y^{IND}) ricostruita nel paragrafo 3. Quest'ultima mirava a cogliere l'incidenza che ha gravato sul complesso delle imprese appartenenti alla categoria; le aliquote α_i , infatti, erano state ponderate per un indicatore della dimensione delle imprese. In questo paragrafo, invece, l'obiettivo dell'analisi è individuare l'incidenza che ha gravato su un contribuente-tipo.

²⁵ Si ricorda che, a partire dal periodo d'imposta 1991, i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali basate prevalentemente sul lavoro del titolare o dei familiari (con un numero di addetti non superiore a tre) sono stati esclusi dall'Ilor.

²⁶ Si veda a questo proposito, ad esempio, Cosciani (1984).

dell'imprenditore individuale. Se si ritiene, come già accennato, che il reddito delle piccole imprese includa, per la maggior parte, la remunerazione del lavoro, allora questo tipo di discriminazione tra i redditi del lavoratore dipendente e quello dell'imprenditore si giustifica solo con la maggiore evasione riscontrata nei secondi²⁷.

Il divario nell'incidenza si è ridotto nel 1991, da quando cioè le imprese con un numero di addetti non superiore a tre sono state escluse dall'Ilor. Va rilevato, tuttavia, che le imposte dirette offrono una visione sempre più parziale del carico tributario gravante sulle imprese²⁸: nel novero delle imposte dirette a carico delle imprese si è aggiunta in primo luogo, a partire dal 1992, l'imposta sul patrimonio netto. Negli anni più recenti, inoltre, la politica tributaria nei confronti delle imprese è stata improntata all'introduzione, o al semplice inasprimento, di una serie di tributi non direttamente connessi al reddito, per la difficoltà di accertare quest'ultimo in maniera soddisfacente, soprattutto nei confronti delle piccole imprese tassate in ambito Irpef. All'incapacità di combattere efficacemente l'evasione

²⁷ Il punto è discusso da Steve nell'ambito di una valutazione critica degli strumenti utilizzati dalla riforma tributaria dei primi anni settanta per perseguire l'obiettivo della discriminazione qualitativa (Steve, 1976, par. 140).

²⁸ Relativamente al 1994, l'Irpef e l'Ilor rappresentavano, sul totale delle imposte pagate dall'impresa individuale, una quota variabile all'aumentare del reddito: in particolare, esse erano pari al 6 per cento su un reddito di 10 milioni, al 30 per cento su un reddito di 20 milioni, all'85 per cento su un reddito di 100 milioni. Il resto del carico tributario è rappresentato da una serie di imposte, tra le quali si ricordano: alcune concessioni governative, concessioni comunali, diritti camerati, la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'Imposta sulle insegne, la Tassa per l'occupazione del suolo pubblico, l'Imposta sul patrimonio netto (Razzano 1995).

dell'imposta sul reddito, la politica tributaria ha reagito con l'introduzione di nuovi tributi basati su caratteristiche facilmente accertabili dall'amministrazione finanziaria. La tendenza verso il rafforzamento di questo tipo di tassazione sembra destinata a proseguire per l'importanza che rivestono le imposte sulle attività produttive nel processo di potenziamento dell'autonomia impositiva degli enti locali, attualmente in atto anche in Italia.

5. Conclusioni

Il lavoro si articola in due parti. Nella prima parte, si forniscono indicazioni sul numero delle imprese rilevato dai dati fiscali, si pongono in evidenza alcuni problemi connessi con la fiscalità di ciascuna categoria giuridica e si richiamano brevemente i provvedimenti normativi che sono stati presi per affrontare tali problemi nell'ultimo decennio.

Nella seconda parte, viene stimato l'ammontare di imposte sul reddito che ha gravato, sia pure indirettamente, sulle società di persone e le imprese individuali nel corso degli anni ottanta. La stima permette, tra l'altro, un confronto con le società di capitali, per le quali tale ammontare è direttamente rinvenibile dai dati fiscali. Il confronto è stato operato sia in termini di gettito tributario riferibile alle singole categorie giuridiche, sia in termini di incidenza del prelievo sul reddito dichiarato. Con riferimento al primo tipo di analisi, si è messo in evidenza come le imprese tassate in ambito Irpef rappresentino dei cespiti importanti sotto il profilo della produzione del gettito. La tassazione delle società di persone e delle imprese individuali non può essere trascurata, pertanto, quando si valutano gli effetti della politica tributaria sul

gettito. Relativamente al confronto in termini di aliquote medie effettive, la stima ha confermato quanto già intuibile in base alle aliquote legali vigenti e alle informazioni sul reddito medio delle imprese tassate in ambito Irpef: l'esistenza, cioè, di una forte differenziazione del prelievo tra le società di capitali, da un lato, e le società di persone e le imprese individuali, dall'altro.

Dalla ricostruzione effettuata emerge inoltre l'esistenza di un'ulteriore differenziazione dell'incidenza tra le imprese tassate in ambito Irpef; questa non sembra possa essere fatta derivare, con qualche precisione e coerenza, né da logiche di discriminazione quantitativa (differenziazione del prelievo in ragione della dimensione del reddito individuale), né da logiche di discriminazione qualitativa (differenziazione del prelievo in ragione della natura del reddito).

L'analisi comparata del prelievo tra le varie categorie giuridiche di impresa, da un lato, e quella tra l'imprenditore individuale e il lavoratore dipendente, dall'altro, mette in evidenza come il nostro ordinamento sia caratterizzato da una forte segmentazione del prelievo, in funzione della natura del reddito prodotto e delle caratteristiche giuridiche e organizzative degli operatori. Nel sistema nel suo complesso, tale segmentazione si è accentuata negli ultimi anni con l'introduzione di una serie di tributi che colpiscono le imprese indipendentemente dal risultato di esercizio²⁹.

Il lavoro svolto si è incentrato sul calcolo del peso esercitato dalla sola imposizione sul reddito; esso deve essere considerato, pertanto, come un esercizio preliminare

²⁹ Cfr. a questo proposito Longobardi e Pedone (1994).

alla ricostruzione del carico tributario complessivo gravante sulle imprese secondo la loro forma giuridica.

DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DELLE IMPRESE SECONDO LA FORMA GIURIDICA (1)

	Società di capitali	Società di persone	Imprese familiari	Imprese individuali	Totale imprese
1983	373.438	498.337	274.890	2.582.831	3.729.496
1984	400.275	525.191	436.559	2.392.096	3.754.121
1985	427.844	630.643	481.066	2.310.950	3.850.503
1986	439.391	680.217	441.514	2.286.835	3.847.957
1987	468.294	712.168	434.807	2.256.671	3.871.940
1988	505.504	716.535	457.200	2.195.982	3.875.221
1989	512.898	699.339	695.463	1.944.867	3.852.567
1990	518.141	726.469	440.000	2.140.297	3.824.907
1991	526.534	749.700	421.700	2.146.510	3.844.444
composizione percentuale					
1983	10,0	13,4	7,4	69,3	100
1984	10,7	14,0	11,6	63,7	100
1985	11,1	16,4	12,5	60,0	100
1986	11,4	17,7	11,5	59,4	100
1987	12,1	18,4	11,2	58,3	100
1988	13,0	18,5	11,8	56,7	100
1989	13,3	18,2	18,1	50,5	100
1990	13,5	19,0	11,5	56,0	100
1991	13,7	19,5	11,0	55,8	100

Fonte: Elaborazioni su dati tratti da Ministero delle Finanze, *Analisi delle dichiarazioni dei redditi*.

(1) Include le imprese con redditi positivi, con redditi nulli e con perdite.

**REDDITO MEDIO DELLE IMPRESE SECONDO LA FORMA GIURIDICA
E IL TIPO DI CONTABILITA'**
(milioni di lire)

	Società di capitali	Società di persone			Imprese individuali			
		Imprese ordinarie	Imprese minori	Totale	Imprese ordinarie	Imprese minori	Totale	Totale aggiustato (1)
a prezzi correnti								
1983	178	75	23	28	31	7	7	9
1984	217	85	25	31	40	8	8	10
1985	264	41	23	33	16	9	11	13
1986	288	46	26	37	17	10	11	14
1987	266	47	29	40	18	11	12	15
1988	299	49	31	42	19	11	13	16
1989	315	55	29	46	22	14	16	19
1990	300	56	30	46	23	14	17	20
1991	318	55	31	47	24	15	18	21
a prezzi 1985 (2)								
1983	216	91	28	34	38	8	8	11
1984	236	92	27	34	43	9	9	11
1985	264	41	23	33	16	9	11	13
1986	267	43	24	34	16	9	10	13
1987	237	42	26	36	16	10	11	13
1988	253	42	26	36	16	9	11	14
1989	253	44	23	37	18	11	13	15
1990	227	42	23	35	17	11	13	15
1991	225	39	22	33	17	11	13	15

Fonte: Elaborazioni su dati tratti da Ministero delle Finanze, *Analisi delle dichiarazioni dei redditi*.

- (1) E' aggiustato per tenere conto anche della parte di reddito, prodotto dalle imprese familiari, che viene dichiarato dai collaboratori dell'impresa come reddito di partecipazione. - (2) Per deflazionare il reddito medio è stato utilizzato il deflatore del valore aggiunto al costo dei fattori.

DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DELLE IMPRESE TASSATE IN AMBITO IRPEF IN BASE AL TIPO DI CONTABILITA'

	Società di persone			Imprese individuali			Composizione percentuale del totale delle imprese Irpef		
	Impresa ordinaria	Impresa minore	Totale	Impresa ordinaria	Impresa minore	Totale	Impresa ordinaria	Impresa minore	Totale
1983	52.090	446.247	498.337	49.909	2.807.812	2.857.721	3,0	97,0	100
1984	53.138	472.053	525.191	33.082	2.795.573	2.828.655	2,6	97,4	100
1985	327.450	303.193	630.643	613.825	2.178.191	2.792.016	27,5	72,5	100
1986	374.670	305.547	680.217	608.080	2.120.269	2.728.349	28,8	71,2	100
1987	411.610	300.558	712.168	619.333	2.072.145	2.691.478	30,3	69,7	100
1988	456.630	259.905	716.535	709.798	1.943.384	2.653.182	34,6	65,4	100
1989	460.762	238.577	699.339	687.161	1.953.169	2.640.330	34,4	65,6	100
1990	493.159	233.310	726.469	711.070	1.869.227	2.580.297	36,4	63,6	100
1991	530.600	219.100	749.700	748.570	1.819.640	2.568.210	38,6	61,4	100

Fonte: Elaborazioni su dati tratti da Ministero delle Finanze, *Analisi delle dichiarazioni dei redditi*.

DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DELLE IMPRESE SECONDO I DIVERSI REGIMI E I RISULTATI DI ESERCIZIO
(anno d'imposta 1991)

Tav. 4

	Irpeg		Irpef						Totale Imprese
	Società di capitali (Mod. 760)	Totale	Società di persone (Mod. 750)			Imprese individuali (Mod. 740)			
			Imprese ordinarie	Imprese minori	Totale	Imprese ordinarie	Imprese minori	Totale	
Tot. dichiaraz. presentate	630.500	919.000
Tot. dichiaraz. valide	103.970	169.300
Totale imprese	526.530	530.600	219.100	749.700	748.570	1.819.640	2.568.210	421.700	3.844.440
con reddito NULLO	75.000	800	400	1.200	4.000	27.600	31.600	107.800
con PERDITE	202.670	104.700	3.000	107.700	81.800	0	81.800	392.170
con REDDITO POSITIVO	248.860	425.100	215.700	640.800	662.770	1.792.040	2.454.810	3.344.470
Totale imprese	100	100	100	100	100	100	100	100	100
con reddito NULLO	14,2	0,2	0,2	0,2	0,5	1,5	1,2	2,8
con PERDITE	38,5	19,7	1,4	14,4	10,9	0,0	3,2	10,2
con REDDITO POSITIVO	47,3	80,1	98,4	85,5	88,5	98,5	95,6	87,0

Fonte: Elaborazioni su dati tratti da Ministero delle Finanze, *Analisi delle dichiarazioni dei redditi*.

IL DEBITO D'IMPOSTA RELATIVO ALL'IMPOSIZIONE SUL REDDITO SECONDO LA CATEGORIA GIURIDICA
(miliardi di lire)

Tav. 6

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
					Irpeg/Irpef				
Società di capitali	8.410	11.250	14.090	17.350	16.780	20.710	22.590	22.720	25.200
Società di persone	2.140	2.640	3.210	3.550	4.070	4.650	5.330	5.420	5.510
Imprenditore individuale	2.960	3.700	4.800	4.420	4.720	5.550	6.450	6.330	6.810
Impresa ordinaria	310	350	1.800	1.670	1.820	2.440	2.660	2.760	3.050
Impresa minore	2.650	3.350	3.000	2.750	2.900	3.110	3.790	3.570	3.760
					Ilor				
Società di capitali	3.620	5.100	6.380	8.240	7.850	9.390	10.340	10.380	10.860
Società di persone	810	1.080	1.350	1.680	1.960	2.130	2.520	2.570	2.060
Impresa ordinaria	330	400	980	1.240	1.440	1.640	2.020	2.090	1.830
Impresa minore	480	680	370	440	520	490	500	480	230
Imprenditore individuale	840	1.100	1.590	1.710	1.880	2.160	2.540	2.610	920
Impresa ordinaria	110	120	640	690	770	970	1.100	1.190	720
Impresa minore	730	980	950	1.020	1.110	1.190	1.440	1.420	200
					Irpeg/Irpef + Ilor				
Società di capitali	12.030	16.350	20.470	25.590	24.630	30.100	32.930	33.100	36.060
Società di persone	2.950	3.720	4.560	5.230	6.030	6.780	7.850	7.990	7.570
Imprenditore individuale	3.800	4.800	6.390	6.130	6.600	7.710	8.990	8.940	7.730
Impresa ordinaria	420	470	2.440	2.360	2.590	3.410	3.760	3.950	3.770
Impresa minore	3.380	4.330	3.950	3.770	4.010	4.300	5.230	4.990	3.960
per memoria:									
Collaboratori imprese familiari (1)	767	1.073	1.209	1.119	1.219	1.471	1.591	1.609	1.627

Fonte: Elaborazioni su dati tratti da Ministero delle Finanze, *Analisi delle dichiarazioni dei redditi*.


(1) Si tratta dell'Irpeg corrisposta dai collaboratori di imprese familiari sul reddito dichiarato come reddito di partecipazione. A partire dal 1987 tali redditi sono stati esentati dal pagamento dell'Ilor.

**INCIDENZA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO
IN PRESENZA O MENO DELLA RIPARTIZIONE DEL REDDITO**

Tav. 8

	Ipotesi A: Reddito non ripartito (imposta reale)			Ipotesi B: Reddito ripartito (imposta personale)		
	Aliquota			Aliquota		
	Irpef	Ilor	Totale	Irpef	Ilor	Totale
1983	0,19	0,07	0,26	0,11	0,07	0,18
1984	0,19	0,08	0,27	0,13	0,08	0,20
1985	0,20	0,08	0,28	0,12	0,08	0,20
1986	0,19	0,08	0,27	0,11	0,08	0,20
1987	0,19	0,09	0,27	0,11	0,09	0,20
1988	0,21	0,09	0,30	0,12	0,09	0,21
1989	0,20	0,09	0,29	0,12	0,09	0,21
1990	0,19	0,09	0,27	0,11	0,09	0,20
1991	0,18	0,07	0,25	0,11	0,07	0,18

Fonte: Elaborazioni su dati tratti da Ministero delle Finanze, *Analisi delle dichiarazioni dei redditi*.





Fonte: Elaborazioni su dati tratti da Ministero delle Finanze, *Analisi delle dichiarazioni dei redditi*.

(1) Numeri indice; il reddito medio è stato deflazionato con il deflatore del valore aggiunto al costo dei fattori.

**DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DELLE IMPRESE TASSATE IN AMBITO IRPEF
SECONDO IL TIPO DI CONTABILITA'**


Fig. 2



Fonte: Elaborazioni su dati tratti da Ministero delle Finanze, *Analisi delle dichiarazioni dei redditi*.

**DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DELLE IMPRESE TASSATE IN AMBITO IRPEF
SECONDO IL REGIME CONTABILE ADOTTATO
E IL RISULTATO D'ESERCIZIO**


Fig. 3



Fonte: Elaborazioni su dati tratti da Ministero delle Finanze, *Analisi delle dichiarazioni dei redditi*.

**DISTRIBUZIONE DEL NUMERO
DELLE IMPRESE SECONDO IL RISULTATO D'ESERCIZIO**


Fig. 4




Fonte: Elaborazioni su dati tratti da Ministero delle Finanze, *Analisi delle dichiarazioni dei redditi*.

IL TRATTAMENTO FISCALE DEL REDDITO DI IMPRESA SECONDO LA FORMA GIURIDICA


Fig. 5



IL TRATTAMENTO FISCALE DEL REDDITO DI IMPRESA SECONDO LA FORMA GIURIDICA




(1) Il reddito prodotto dalle società di persone può affluire nel campo della tassazione Irpeg se le quote di una società di persone, nel rispetto dei vincoli normativi, sono possedute da una società di capitale. Tuttavia, la rilevanza pratica di una tale ipotesi risulta assolutamente marginale. - (2) La deducibilità dell'Ilor è stata ridotta al 75 per cento nel 1991 ed è venuta meno a decorrere dal 1992. - (3) Le persone fisiche che producono reddito d'impresa possono dedurre dal reddito una quota pari al 50 per cento, entro limiti minimi e massimi. - (4) Alcune categorie di imprese (imprese artigiane, commercio al minuto, attività alberghiere) possono dedurre un'ulteriore quota del reddito al netto della precedente deduzione, pari al 30 per cento. Entrambe le deduzioni si applicano a condizione che l'opera prestata in tali imprese costituisca l'occupazione prevalente.




Fonte: Elaborazioni su dati tratti da Ministero delle Finanze, *Analisi delle dichiarazioni dei redditi*.

(1) Relativamente alle imprese individuali, è stata considerata anche l'imposta corrisposta dai collaboratori familiari.

DISPERSIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALLE IMPRESE INDIVIDUALI E ALLE SOCIETA' DI PERSONE




Fonte: Elaborazioni su dati tratti da Ministero delle Finanze, *Analisi delle dichiarazioni dei redditi*.





Fonte: Elaborazioni su dati tratti da Ministero delle Finanze, *Analisi delle dichiarazioni dei redditi*.

**LE ALIQUOTE MEDIE EFFETTIVE ATTRIBUIBILI IN AGGREGATO
A CIASCUNA CATEGORIA GIURIDICA**






Fonte: Elaborazioni su dati tratti da Ministero delle Finanze, *Analisi delle dichiarazioni dei redditi*.

CONFRONTO TRA SOCIETA' DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI



Fonte: Elaborazioni su dati tratti da Ministero delle Finanze, *Analisi delle dichiarazioni dei redditi*.

CONFRONTO TRA LAVORATORE DIPENDENTE E IMPRENDITORE INDIVIDUALE



Fonte: Elaborazioni su dati tratti da Ministero delle Finanze, *Analisi delle dichiarazioni dei redditi*.

(1) Corrisponde al reddito medio dichiarato dal lavoratore dipendente.

APPENDICE

Principali provvedimenti in materia di determinazione e accertamento del reddito delle imprese

La riforma tributaria: Istituzione e disciplina dell'Irpef e dell'Irpeg

Determinazione del reddito (DPR 29.9.1973, nn. 597-598)

Regola: principio dell'analiticità nella determinazione del reddito: le imprese determinano l'utile d'esercizio sulla base delle scritture contabili; esse devono inoltre allegare alla dichiarazione dei redditi il bilancio d'esercizio redatto con criteri civilistici (Contabilità ordinaria). *Eccezione:* le imprese che evidenziano un volume d'affari inferiore a un determinato ammontare possono optare per una contabilità di tipo semplificato, che si sostanzia nella tenuta dei soli libri IVA, opportunamente integrati da scritture riguardanti le operazioni non soggette a IVA e le indicazioni sul valore delle rimanenze (imprese minori).

Accertamento (DPR 29.9.1973, n. 600)

Regola: accertamento analitico sulla base delle scritture contabili; esso è volto a controllare e rettificare le singole componenti, attive o passive, che concorrono alla formazione del reddito. *Eccezioni:* a) accertamento analitico-induttivo: si realizza nel caso in cui la contabilità sia considerata attendibile nel suo complesso, ma si ricorra, per la rettifica di singole componenti del reddito, a presunzioni fondate su informazioni extra-contabili; le presunzioni devono essere, in questo caso, gravi, precise e concordanti (art. 39, comma 1, lettera d). b) Accertamento induttivo: quando le omissioni, le false indicazioni e le irregolarità formali sono talmente "... gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture", l'accertamento può essere condotto prescindendo dalle scritture contabili e ricorrendo a presunzioni sulla base di dati e notizie comunque raccolte (art. 39, comma 2).

DPR 30.11.1977, n. 888: Le imprese minime*Determinazione del reddito*

Viene introdotta la figura dell'impresa minima, avente rilevanza unicamente fiscale: si tratta di imprese esercenti determinate attività (artigiane, commercio al minuto, prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande, intermediari e rappresentanti di commercio); qualora superino 18 milioni di volume d'affari annuo, possono determinare il reddito in via forfettaria, applicando determinati coefficienti di redditività e aggiungendo eventuali plusvalenze. I coefficienti sono diversificati per tipo di attività e per fasce di ricavo complessivo. Per le imprese artigiane, le imprese esercenti attività di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, i coefficienti sono compresi tra il 30 e il 40 per cento; per i commercianti al minuto compresi gli ambulanti, tra il 20 e il 35 per cento; per le attività dedicate alla vendita di generi di monopolio e valori bollati tra il 50 e il 60 per cento.

DPR 6.10.1978, n. 627: Introduzione dell'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per beni viaggianti**DM 13.10.1979: Introduzione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale per ristoranti e alberghi**

L'obbligo riguarda per il momento le operazioni attinenti alla somministrazione di pasti e bevande e alle prestazioni alberghiere.

DM 2.7.1980: Estensione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale

L'obbligo viene esteso alla vendita al minuto di articoli di gioielleria, pellicceria, elettrodomestici, nonché alle prestazioni di servizi resi da carrozzieri e parrucchieri per signora.

L. 26.1.1983, n. 18: Introduzione dell'obbligo del rilascio di scontrini fiscali

L'obbligo riguarda la generalità delle cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura.

DM 28.1.1983: Ulteriore estensione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale

L'obbligo viene esteso, tra gli altri, a falegnami, fotografi, lavanderie, restauratori, tappezzieri, imprese di pulizie, sartorie.

DL 19.12.1984, n. 853, conv. nella L. 17.2.1985, n. 17: Il regime introdotto con la legge "Visentini-ter" (valido per i periodi d'imposta 1985, 1986, 1987, 1988)

Determinazione del reddito

Durante tale periodo viene sospeso il regime delle imprese minime. Le imprese con volume d'affari inferiore a 780 milioni che non optino per la contabilità ordinaria sono assoggettate a un regime di determinazione del reddito di tipo forfettario. In base a quest'ultimo, alcuni costi vengono forfettizzati in percentuale dei ricavi dichiarati, altri rimangono deducibili in via analitica.

Accertamento

Nei confronti delle imprese in regime forfettario viene previsto un nuovo metodo di accertamento induttivo, indipendentemente da quanto previsto dall'art. 39 del DPR 600/1973. Nei confronti di questi soggetti, il Fisco, previa richiesta di chiarimenti da inviarsi entro un tempo stabilito, può procedere a rettifica determinando in via induttiva l'ammontare dei ricavi, sulla base di indicatori diversi, quali le dimensioni e l'ubicazione dei locali, i beni strumentali impiegati, il numero dei dipendenti, le retribuzioni, le materie prime. Niente viene detto sul tipo di relazione che lega queste variabili ai ricavi presunti.

DL 2.3.1989, n. 69, conv. nella L. 27.4.1989, n. 154: Il regime post "Visentini-ter" (valido per i periodi d'imposta 1989, 1990, 1991)

Determinazione del reddito

Vengono introdotte modifiche importanti al regime della contabilità semplificata. Il nuovo regime prevede: 1) abbassamento a 360 milioni del limite entro il quale si può optare per la contabilità semplificata, 2) introduzione di una normativa più rigorosa per la determinazione del reddito d'impresa come la valutazione delle rimanenze e la disciplina dei costi deducibili.

Viene ridisegnato il regime delle imprese minime basandolo su coefficienti di forfettizzazione dei costi, anziché di redditività; i coefficienti vengono fissati nella misura del 67 per cento per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e del 50 per cento per quelle aventi per oggetto altre attività.

Viene stabilito che il reddito imponibile delle imprese che abbiano optato per il regime semplificato non possa mai scendere al di sotto di una soglia minima (stabilita in lire 12.060.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, oppure a lire 9.000.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività). Se i ricavi dichiarati sono inferiori a 18 milioni, il reddito viene calcolato applicando ai ricavi i coefficienti di redditività previsti per l'impresa minima.

Accertamento

Viene sostanzialmente confermato il metodo di accertamento induttivo, indipendente dall'art. 39 del DPR 600/1973, originariamente previsto dalla legge "Visentini-ter" nei confronti dei forfettari. In questa occasione, tuttavia, vengono meglio specificati i criteri da utilizzare per la ricostruzione induttiva del reddito tassabile. Relativamente alle imprese minime i cui costi sono per definizione forfettari vengono ricostruiti in via presuntiva i ricavi. Nei confronti delle imprese minori la disciplina subisce un'evoluzione: nel 1989, la ricostruzione induttiva del reddito passa attraverso due fasi: la ricostruzione dei ricavi presunti, calcolati applicando coefficienti prestabiliti a una serie di elementi (retribuzioni, beni strumentali, costo del venduto, consumi energetici), e quella del reddito, ottenuto per abbattimento forfettario dei ricavi presunti. Relativamente al 1990 e al 1991, la ricostruzione presuntiva si ferma ai soli ricavi che vengono calcolati applicando dei nuovi coefficienti; questi ultimi sono ottenuti con il ricorso a regressioni lineari, invece che a medie semplici. Nei confronti invece delle imprese che, pur avendo ricavi inferiori a 360 milioni, optano per la contabilità ordinaria, i coefficienti vengono utilizzati per la programmazione dell'attività di controllo.

L. 31.12.1991, n. 413: Modifiche al regime dei coefficienti di congruità (periodo d'imposta 1992)

Determinazione del reddito

Viene abolito il regime delle imprese minime.

Accertamento

Viene stabilita l'elaborazione di un'unica serie di coefficienti, basati questa volta su "parametri economici" e sul cosiddetto "contributo diretto lavorativo".

DL 19.9.1992, n. 384, conv. nella L. 14.11.1992, n. 438: La minimum-tax (periodo d'imposta 1992, 1993)

Determinazione del reddito

Le imprese con volume d'affari inferiore a una soglia prestabilita (360 milioni per le imprese di servizi, 1 miliardo per le altre attività), indipendentemente dal regime di contabilità adottata, determinano il reddito imponibile tenendo conto che, nel caso questo risulti inferiore al contributo diretto lavorativo, l'ufficio delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle maggiori imposte (includendovi gli interessi del 9 per cento e la soprattassa del 40 per cento). Rimangono esclusi dal campo di applicazione della norma le persone giuridiche, indipendentemente dal volume d'affari.

Accertamento

Viene stabilito che, con riferimento all'accertamento induttivo in base ai coefficienti (di cui alla L. 154/1989), l'ammontare dei ricavi ricostruiti non possa in nessun caso essere inferiore alla somma delle componenti negative deducibili e del contributo diretto lavorativo.

DL 30.8.1993, n. 331, conv. nella L. 29.10.1993, n. 427: L'abolizione della minimum-tax (periodo d'imposta 1994)

Determinazione del reddito

Viene abolita la norma che prescriveva l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta per chi avesse dichiarato un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo.

Accertamento

Relativamente al periodo d'imposta 1994 viene previsto un ulteriore metodo di accertamento induttivo (indipendente cioè da quelli previsti rispettivamente dall'art. 39 del DPR 600/1973 e dalla legge 154/1989) basato sul solo contributo diretto lavorativo riservato ai soggetti inizialmente destinatari della Minimum-tax.

**DL 18.7.1994, n. 452., conv. nella L. 30.11.1994, n. 656:
L'accertamento con adesione (concordato a regime)**

Accertamento

Viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione (altrimenti detto concordato). Secondo questo istituto, l'accertamento nei confronti dei contribuenti che esercitano attività di impresa può essere definito con unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente.

Riferimenti bibliografici

- Auerbach, A. J. (1983), *Corporate Taxation in the United States*, in "Brookings Papers on Economic Activity", n. 2, pp. 451-514.
- Auerbach, A. J. e D. Jorgenson (1980), *Inflation-Proof Depreciation of Assets*, in "Harvard Business Review", vol. 58, pp. 113-18.
- Barro, R. J. e C. Sahasakul (1983), *Measuring the Average Marginal Tax Rate from the Individual Income Tax*, NBER Working Paper, n. 1060.
- _____ (1986), *Average Marginal Tax Rates from Social Security and the Individual Income Tax*, in "Journal of Business", vol. 59, pp. 555-66.
- Bradford, D. F. e D. Fullerton (1981), *Pitfalls in the Construction and Use of Effective Tax Rates*, in C. R. Hulten (a cura di), "Depreciation, Inflation, and the Taxation of Income from Capital", Washington DC, Urban Institute Press.
- _____ e C. Stuart (1986), *Issues in the Measurement and Interpretation of Effective Tax Rates*, in "National Tax Journal", vol. 39, pp. 307-16.
- Cannari, L., V. Ceriani e G. D'Alessio (1996), *Il recupero degli imponibili sottratti a tassazione*, in Banca d'Italia, *Ricerche quantitative per la politica economica*, Roma, in corso di pubblicazione.
- _____, Marchese e M. Pagnini (1994), *Forma giuridica, quotazione e struttura proprietaria delle imprese italiane: prime evidenze comparate*, in Banca d'Italia, *Il mercato della proprietà e del controllo delle imprese: aspetti teorici e istituzionali*, numero speciale dei "Contributi all'analisi economica".
- Ceriani, V., F. M. Frasca e D. Monacelli (1992), *Il sistema tributario e il disavanzo pubblico: problemi e prospettive*, in Ente Einaudi (1992), vol. I.
- Cosciani, C. (1984), *I principi informativi della riforma tributaria nei lavori preparatori: validità e limiti della situazione attuale*, in Gerelli e Valiani (1984).

- Di Majo, A. (1986), *Struttura tributaria e struttura economica: il prelievo sulle imprese*, Banca d'Italia, Temi di discussione, n. 59.
- _____, A. Aronica ed E. Floccadoro (a cura di) (1992), *Il Fisco e la crescita delle piccole e medie imprese*, Milano, Credito Italiano.
- _____ e F. M. Frasca (1988), *L'imposizione sulle società in Italia: analisi su dati di bilancio*, in *Confindustria, Stato ed economia*, Milano, Edizioni del Sole-24 Ore.
- _____, F. Gastaldi e P. Liberati (1992), *La tassazione delle piccole imprese in Italia e in Francia*, in "Studi e Ricerche", vol. 15, pp. 63-99.
- Easterly, W. e S. Rebelo (1993a), *Fiscal Policy and Economic Growth*, in "Journal of Monetary Economics", vol. 32, pp. 417-58.
- _____ (1993b), *Marginal Income Tax Rates and Economic Growth in Developing Countries*, in "European Economic Review", vol. 37, pp. 409-17.
- Ente Einaudi (1992), *Il disavanzo pubblico in Italia: natura strutturale e politiche di rientro*, Bologna, Il Mulino, 2 voll.
- Feldstein, M. e L. Summers (1979), *Inflation and the Taxation of Capital Income in the Corporate Sector*, in "National Tax Journal", vol. 32, pp. 444-70.
- _____, L. Dicks-Mireaux e J. Poterba (1983), *The Effective Tax Rate and the Pretax Rate of Return*, in "Journal of Public Economics", vol. 21, pp. 129-58.
- Fullerton, D. (1982), *Why Do Varying Effective Corporate Tax Rates Matter*, in "Tax Notes", suppl. di marzo e di agosto.
- _____ (1983), *Which Effective Tax Rates*, in NBER Working Paper, n. 1123.
- _____ (1986), *The Use of Effective Tax Rates in Tax Policy*, in "National Tax Journal", vol. 39, pp. 285-92.
- Gerelli, E. (a cura di) (1986), *Il sistema tributario oggi e domani*, Milano, Angeli.

- _____ e R. Valiani (a cura di) (1984), *La crisi dell'imposizione progressiva sul reddito*, Milano, Angeli.
- _____ e M. Vitale (a cura di) (1979), *È fallita la riforma tributaria?*, Milano, Angeli.
- Joines, D. H. (1981), *Estimates of Effective Marginal Tax Rates on Factors Incomes*, in "Journal of Business", vol. 54, pp. 124-61.
- Jorgenson, D. L. (1993), *Introduction and Summary*, in D. L. Jorgenson e R. Landau (a cura di), *Tax Reform and the Cost of Capital*, Washington DC, Brookings Institution.
- King, M. A. e D. Fullerton (1984), *The Taxation on Income from Capital: A Comparative Study of US, UK, Sweden and West Germany*, Chicago, University of Chicago Press.
- Leccisotti, M. (a cura di) (1990), *Per un'imposta sul reddito normale*, Bologna, Il Mulino.
- Longobardi, E. (1995), *La tassazione delle imprese fra ideologia, politica ed economia*, in M. Leccisotti (a cura di), *La tassazione delle imprese minori*, Atti del convegno tenutosi a Roma il 30 maggio 1995, all. al n. 27 de "Il Fisco".
- _____ e A. Pedone (1994), *La politica tributaria*, in F. R. Pizzutti (a cura di), *L'economia italiana dagli anni '70 agli anni '90: pragmatismo, disciplina, saggezza convenzionale*, Milano, McGraw-Hill.
- Mendoza, E. G., A. Razin e L. L. Tesar (1994), *Effective Tax Rates in Macroeconomics: Cross-Country Estimates of the Tax Rates on Factors Incomes and Consumption*, NBER Working Paper, n. 4864.
- Ministero delle Finanze (vari anni), *Analisi delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (Mod. 740)*, Roma.
- _____ (vari anni), *Analisi delle dichiarazioni dei redditi prodotti in forma associata (Mod. 750)*, Roma.
- _____ (vari anni), *Analisi delle dichiarazioni dei redditi delle persone giuridiche (Mod. 760)*, Roma.

- _____ (vari anni), *Analisi delle dichiarazioni delle persone fisiche suddivise per categorie omogenee di contribuenti*, Roma.
- Razzano, V. (1995), *Tre mondi fiscali a confronto*, in "Scuola Centrale Tributaria", suppl. al n. 3-4 di "Notiziario fiscale".
- Seater, J. J. (1982), *Marginal Federal Personal and Corporate Income Tax Rates in the US, 1909-1975*, in "Journal of Monetary Economics", vol. 10, pp. 361-81.
- _____ (1985), *On the Construction of Marginal Federal Personal and Social Security Tax Rates in the US*, in "Journal of Monetary Economics", vol. 15, pp. 121-35.
- Steve, S. (1976), *Lezioni di scienza delle finanze*, Padova, Cedam.
- Visentini, B. (1979), *Riforma tributaria: un problema di volontà politica*, in Gerelli e Vitale (1979).

ELENCO DEI PIÙ RECENTI "TEMI DI DISCUSSIONE" (*)

- n. 248 — *Innovazioni strutturali nel mercato azionario: gli effetti della contrattazione continua*, di C. IMPENNA, P. MAGGIO e F. PANETTA (gennaio 1995).
- n. 249 — *Computable General Equilibrium Models as Tools for Policy Analysis in Developing Countries: Some Basic Principles and an Empirical Application*, di T. BUEHRER e F. DI MAURO (febbraio 1995).
- n. 250 — *The 1992-93 EMS Crisis: Assessing the Macroeconomic Costs*, di L. BINI SMAGHI e O. TRISTANI (febbraio 1995).
- n. 251 — *Sign- and Volatility-Switching ARCH Models: Theory and Applications to International Stock Markets*, di F. FORNARI e A. MELE (febbraio 1995).
- n. 252 — *The Effect of Liquidity Constraints on Consumption and Labor Supply: Evidence from Italian Households*, di S. NICOLETTI-ALTIMARI e M. D. THOMSON (febbraio 1995).
- n. 253 — *Il rendimento dell'istruzione: alcuni problemi di stima*, di L. CANNARI e G. D'ALESSIO (marzo 1995).
- n. 254 — *Inflazione e conti con l'estero nell'economia italiana post-svalutazione: due luoghi comuni da sfatare*, di A. LOCARNO e S. ROSSI (marzo 1995).
- n. 255 — *Sull'arte del banchiere centrale in Italia: fatti stilizzati e congetture (1861-1947)*, di G. TONIOLO (settembre 1995).
- n. 256 — *The Credit Channel of Monetary Policy across Heterogeneous Banks: The Case of Italy*, di I. ANGELONI, L. BUTTIGLIONE, G. FERRI ed E. GAIOTTI (settembre 1995).
- n. 257 — *Which TARGET for Monetary Policy in Stage Three? Issues in the Shaping of the European Payment System*, di C. GIANNINI e C. MONTICELLI (ottobre 1995).
- n. 258 — *L'analisi discriminante per la previsione delle crisi delle "micro-banche"*, di L. CANNARI e L. F. SIGNORINI (novembre 1995).
- n. 259 — *La redditività degli sportelli bancari dopo la liberalizzazione*, di F. CASTELLI, M. MARTINY e P. MARULLO REEDTZ (novembre 1995).
- n. 260 — *Quanto è grande il mercato dell'usura?*, di L. GUISO (dicembre 1995).
- n. 261 — *Debt Restructuring with Multiple Creditors and the Role of Exchange Offers*, di E. DETRAGIACHE e P. G. GARELLA (dicembre 1995).
- n. 262 — *National Saving and Social Security in Italy (1954-1993)*, di N. ROSSI e I. VISCO (dicembre 1995).
- n. 263 — *Share Prices and Trading Volume: Indications of Stock Exchange Efficiency*, di G. MAJNONI e M. MASSA (gennaio 1996).
- n. 264 — *Stock Prices and Money Velocity: A Multi-Country Analysis*, di M. CARUSO (febbraio 1996).
- n. 265 — *Il recupero dei crediti: costi, tempi e comportamenti delle banche*, di A. GENERALE e G. GOBBI (marzo 1996).
- n. 266 — *Are Banks Risk-Averse? A Note on the Timing of Operations in the Interbank Market*, di P. ANGELINI (marzo 1996).
- n. 267 — *Money Demand in Italy: A System Approach*, di R. RINALDI e R. TEDESCHI (maggio 1996).
- n. 268 — *Asset Pricing Lessons for Modeling Business Cycles*, di M. BOLDRIN, L. J. CHRISTIANO e J. D. M. FISHER (maggio 1996).
- n. 269 — *Do Measures of Monetary Policy in a VAR Make Sense?*, di G. D. RUDEBUSCH (maggio 1996).
- n. 270 — *Maximization and the Act of Choice*, di A. SEN (maggio 1996).

(*) I "Temi" possono essere richiesti a:

Banca d'Italia – Servizio Studi – Divisione Biblioteca e pubblicazioni – Via Nazionale, 91 – 00184 Roma (fax 06 47922059).